

**TITOLO I**  
**IDENTITA' ASSOCIATIVA E**  
**PRINCIPI PROGRAMMATICI**

**ART. 1 – COSTITUZIONE**

1. E' costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e degli articoli 32 e seguenti del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) l'Associazione riconosciuta "LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA – ODV", in breve "LIFC-ODV".
2. La "LIFC – ODV" si configura quale Ente del Terzo Settore (ETS) ai sensi degli articoli 4 e seguenti del D. Lgs. n. 117 del 2017 nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. La LIFC-ODV adotta nella propria denominazione l'acronimo "ODV", che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserito negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. L'Associazione è iscritta nella sezione Organizzazioni di Volontariato del RUNTS con rep. N. 96029

**ART. 2 – SEDE e DURATA**

1. La LIFC – ODV ha sede in Roma.
2. La sede legale può essere trasferita in Roma ad altro indirizzo con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.
3. La durata della Associazione è illimitata.

**ART. 3 – FINALITÀ – ATTIVITÀ e VOLONTARI**

1. La LIFC – ODV è apartitica, autonoma, pluralista e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari, elettività e gratuità delle cariche sociali, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore, in particolare dagli articoli 17 e 34.
2. Per il perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale a LIFC – ODV svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati aderenti agli enti associati, in favore prevalentemente di terzi:
  - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
  - b) interventi e prestazioni sanitarie;
  - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
  - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  - p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
  - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

3. In particolare LIFC – ODV si configura come rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva per la lotta contro la fibrosi cistica in conformità alle finalità previste nella L. 548/93 “*Disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica*” e pertanto intende:

- a) assicurare la rappresentanza e la tutela degli interessi giuridici, morali ed economici dei soggetti affetti da Fibrosi Cistica e delle loro famiglie in ogni ambito, ivi compresi le pubbliche amministrazioni e gli enti che hanno per scopo l’educazione, la promozione del lavoro e l’assistenza in favore dei predetti soggetti, previsti dalle norme vigenti;
- b) promuovere l’assistenza da parte delle istituzioni alle persone affette da Fibrosi Cistica, nonché l’istruzione e l’educazione dei pazienti e delle loro famiglie in relazione a detta patologia erogando a tal fine appositi servizi informativi;
- c) promuovere e sviluppare la ricerca scientifica come base imprescindibile alla lotta contro la Fibrosi Cistica, promuovere indagini sulla diffusione e sulla tipologia della patologia in Italia e su ogni aspetto utile a combatterla, anche attraverso la concessione di contributi a enti di ricerca e borse di studio;
- d) diffondere l’informazione e la formazione delle classi medica e sanitaria non medica, circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche, erogando a tal fine appositi servizi informativi e di sensibilizzazione anche attraverso l’organizzazione di convegni, congressi, corsi di studio, comitati scientifici, seminari e la pubblicazione di opere scientifiche e divulgative attinenti la patologia;
- e) promuovere una concezione di salute intesa come bene comune oltre che individuale; far conoscere la Fibrosi Cistica non come evento straordinario e discriminante, ma quale patologia che può riguardare tutti i cittadini;
- f) promuovere l’inserimento lavorativo, tutelandone la salute e l’inserimento sociale dei soggetti affetti da Fibrosi Cistica.
- g) favorire movimenti di aggregazione territoriale aventi per finalità la lotta contro la Fibrosi Cistica;
- h) stabilire e coordinare a livello nazionale le linee generali delle iniziative proposte dalle realtà territoriali LIFC e rappresentare queste ultime nei confronti degli organismi nazionali e sovranazionali;
- i) svolgere attività generali di supporto, consulenza, formazione e sostegno alle strutture territoriali LIFC nella loro attività in ambito locale.

4. La LIFC-ODV può inoltre esercitare, a norma dell’articolo 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Tali attività saranno individuate di volta in volta dall’organo esecutivo e sottoposte all’approvazione del Direttivo Nazionale e ratificate nella prima Assemblea utile.

5. L’associazione, infine, potrà promuovere e realizzare attività di raccolta fondi, per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti, contributi di natura non corrispettiva, sia in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, che in forma organizzata e continuativa, e anche mediante sollecitazione al pubblico e attraverso la cessione o l’erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza - e in conformità ai provvedimenti normativi in materia.

6. L’Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell’opera dei volontari propri associati o dei volontari aderenti agli enti associati. Può avvalersi anche dell’opera di terzi volontari.

Tutti i volontari devono essere iscritti in un apposito Registro dei Volontari.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Allo stesso sono rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività

prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni eventualmente stabilite dall'Organo Amministrativo; sono in ogni caso esclusi rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'Associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

7. La LIFC – ODV può avvalersi di lavoratori autonomi o dipendenti nei limiti stabiliti dall'articolo 33 del D. Lgs. n. 117/2017.

## ***TITOLO II ASSOCIATI***

### ***ART. 4 – GLI ASSOCIATI***

1. La LIFC ODV è costituita da Associati persone fisiche che si riconoscono ed accettano le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni.

2. È, altresì, costituita dalle Associazioni Regionali di cui al successivo art. 8, legittimate all'utilizzo dell'acronimo LIFC e che si impegnino ad osservare sia gli obblighi del presente Statuto che le regole di comportamento stabilite dal Codice Etico adottato dall'Associazione, che quanto previsto, in generale, dal D. Lgs. 117/2017.

3. Può essere, altresì, costituita da Enti del Terzo Settore (ETS) che siano regolarmente iscritti al RUNTS e che accettano, pienamente e senza riserve, lo Statuto, i principi etici e culturali in esso contenuti e nel codice etico, le attività, le finalità e il metodo dell'Associazione, il tutto nel rispetto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 32, comma 1, CTS.

4. Pertanto, sono Associati:

\* le persone fisiche che abbiano fatto richiesta e siano associati alle Associazioni Regionali di cui al successivo art. 8. In tal caso l'ammissione di un nuovo associato è deliberata dagli organismi regionali di appartenenza.

\* le Associazioni Regionali di cui al successivo art 8. L'adesione di un nuovo associato Associazione Regionale è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale;

\* gli Enti del Terzo Settore di cui all'art 11. L'adesione di un nuovo associato ETS è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

5. La qualifica di associato si ottiene con domanda scritta da inoltrare al relativo Consiglio Direttivo di riferimento e è subordinata al versamento della quota associativa. La quota associativa a carico degli associati è annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale, entro il 31 ottobre di ogni anno; in mancanza di delibera la quota corrisponde a quella dell'anno precedente. La quota associativa è intransmissibile, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato.

6. L'ammissione a LIFC ODV non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione Regionale di appartenenza.

7. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.

8. Tutti gli Associati hanno diritto di voto. La manifestazione del voto si esprime, in particolare per gli enti, attraverso l'espressione di delegati come previsto dall'articolo 14 del presente Statuto, per tutte le deliberazioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e per tutte le materie di competenza, nessuna esclusa.

9. Il diritto di voto spetta a tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che risultino regolarmente iscritti da almeno tre mesi prima dell'adunanza.

10. Gli associati sono obbligati all'osservanza dello Statuto, del Regolamento interno, del Codice Etico e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali in conformità alle norme statutarie. Ciascun associato deve mantenere un comportamento corretto e degno della LIFC-ODV cui appartiene.

11. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta inviata alla Presidenza.

#### ***ART. 5- CESSAZIONE DALLA QUALITÀ DI ASSOCIATO***

1. La decadenza dalla qualità di associato avviene:

- a) per decesso o per scioglimento della LIFC-ODV regionale di appartenenza;
- b) per recesso; la dichiarazione di recesso deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo di riferimento e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima;
- c) per il mancato pagamento della quota associativa entro i termini previsti dal regolamento o dalla delibera attuativa del consiglio direttivo;
- d) per dichiarazione di esclusione, deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, per gravi motivi, tra i quali: comportamenti incompatibili con le finalità e le idee guida deliberate dalla LIFC-ODV, tali da arrecare danni morali o materiali alla stessa e/o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto costitutivo, dello Statuto e dei Regolamenti successivamente approvati e per altri gravi e comprovati motivi.

2. Contro i comportamenti immorali che ledano l'immagine e la concretezza dell'operato di LIFC – ODV, il Presidente, dietro parere dell'organo di vigilanza (organo previsto dal Codice Etico), al fine di tutelare il nome di LIFC –ODV, è autorizzato a prendere provvedimenti nei confronti dei rappresentanti delle associazioni regionali autori di tali comportamenti censurabili.

3. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà all'associato di ricorrere al Collegio Nazionale dei Garanti entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione. La decisione del Collegio Nazionale dei Garanti è definitiva e viene comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del ricorso.

### **TITOLO III IL SISTEMA ISTITUZIONALE**

#### ***ART. 6 – STRUTTURA DELLA LIFC-ODV***

La LIFC – ODV al suo interno adotta un sistema di decentramento delle funzioni, favorendo e valorizzando tutte le identità che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa.

Il sistema associativo di LIFC – ODV si articola nei seguenti livelli:

- a) Nazionale
- b) Regionale
- c) Territoriale

- d) Altri Enti del Terzo Settore.

#### **ART. 7 – IL LIVELLO NAZIONALE**

1. Gli organismi di livello nazionale, nelle loro diverse specifiche funzioni, hanno compito di attuare le scelte strategiche e il governo della LIFC-ODV nella sua dimensione nazionale.
2. Attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi degli adeguati strumenti operativi, gli organismi di livello nazionale promuovono lo sviluppo e il consolidamento della LIFC-ODV nel territorio, ispirandosi ai principi di sussidiarietà, a partire dalla valorizzazione del livello regionale.
3. Competenze e responsabilità nazionali possono essere delegate al territorio, in accordo con gli organismi dirigenti coinvolti, con gli eventuali supporti economici ed organizzativi, il tutto nel rispetto di quanto previsto dagli articolo 24, comma 5, e 25 comma 2, CTS.
4. Gli organismi di livello nazionale rappresentano la LIFC – ODV nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche e sociali nazionali ed internazionali.
5. La LIFC – ODV, al fine di garantire e valorizzare la più ampia partecipazione possibile del territorio ai percorsi di definizione e attuazione del programma di lavoro, può costituire coordinamenti tematici, anche a carattere permanente e promuovere reti e gruppi di lavoro.

#### **ART. 8 – IL LIVELLO REGIONALE**

1. Il livello regionale è costituito dalle Associazioni regionali.  
Sono Associati della Lega Italiana Fibrosi Cistica le Associazioni regionali presenti in Italia e riconosciute dalla LIFC – ODV con unica rappresentanza regionale (con l’eccezione delle Associazioni dell’Emilia e della Romagna, del Lazio e Officium) la LIFC-ODV della Provincia autonoma di Trento e la LIFC-ODV della Provincia autonoma di Bolzano sono equiparate alle Associazioni Regionali.
2. Il livello regionale:
  1. coordina l’iniziativa associativa dei Comitati Territoriali, promuove l’iniziativa della LIFC – ODV sul territorio regionale e il suo sviluppo;
  2. è strumento di costante relazione e raccordo tra i territori e il livello nazionale; garantisce e organizza la partecipazione del territorio ai coordinamenti e alle reti nazionali;
  3. sviluppa i rapporti con gli Enti regionali e rappresenta la LIFC – ODV nei confronti delle organizzazioni sanitarie, sociali e politiche di ambito regionale; sostiene i Centri e i Servizi di Supporto previsti dalla L. 548/93;
  4. ha il compito di promuovere la condivisione, il rispetto dei principi statuari e della corretta conduzione della vita associativa all’interno dei Comitati Territoriali;
  5. ha la facoltà di verificare e controllare la costituzione, il funzionamento democratico dei Comitati Territoriali e la loro corretta gestione;
  6. in concorso con i Comitati Territoriali, cura la gestione dei servizi comuni e la realizzazione di attività specifiche.

#### **ART. 9 – AUTONOMIA REGIONALE**

1. Le Associazioni regionali, di cui al precedente art. 8, pur configurandosi come livelli di coordinamento della LIFC-ODV Nazionale, devono essere dotate di Atto costitutivo, di Statuto e Regolamento autonomo; detti documenti devono essere inviati al Collegio Nazionale dei Garanti, il quale esprime parere di legittimità e congruità statuarie.
2. Le Associazioni Regionali devono recepire lo Statuto nazionale, relativamente ai titoli I,II,III,IV(per il solo capo I),V,VI, nonché il Regolamento e il Codice Etico Nazionali.
3. Le Associazioni regionali conservano la piena autonomia giuridica, decisionale, operativa e patrimoniale, secondo i loro Statuti e la normativa vigente in materia.

4. Le Associazioni Regionali delegano gli interventi per le attività sovra-regionali a quanto stabilito dalle delibere e dal regolamento della LIFC – ODV, ai quali sono tenute ad uniformarsi.

5. Le Associazioni regionali concorrono economicamente alla gestione delle attività di LIFC ODV mediante il versamento di una quota contributiva annuale che verrà stabilita dalla LIFC ODV mediante delibera del Direttivo Nazionale.

#### ***ART. 10 – IL LIVELLO TERRITORIALE***

1. Il livello territoriale è costituito dai Comitati Territoriali.

2. La LIFC – ODV favorisce la costituzione di Comitati Territoriali, di norma provinciali, quali primi livelli del coordinamento dell'organizzazione e della presenza visibile dell'Associazione nel territorio.

3. Il Comitato Territoriale valorizza l'insediamento associativo e rappresenta l'Associazione Regionale nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale. Nell'ambito del proprio Statuto, ogni Associazione Regionale fisserà i livelli di autonomia decisionale, patrimoniale e di rappresentanza del Comitato Territoriale in conformità con i dettami e con le delibere nazionali.

#### ***ART. 11 – ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE***

1. Gli altri Enti del Terzo settore che aderiscono a LIFC condividono le finalità di LIFC, gli obiettivi previsti e le modalità di attuazione dello Statuto. Gli stessi devono accettare, altresì, i regolamenti e i principi etici di LIFC ODV contenuti nell'apposito codice regolarmente approvato. Tali Enti Sono dotati di Statuti autonomi che non dovranno essere in alcun modo in contrasto con quanto sancito dallo Statuto LIFC. Devono essere iscritti al RUNTS nelle apposite sezioni. Questi enti devono essere situati nel territorio nazionale (o avere uffici anche in territorio extra-nazionale) ed avere un'autonomia giuridica ed economica.

2. Per le attività svolte con i simboli di LIFC Odv, dovranno uniformarsi alle disposizioni comunicative di LIFC Odv e ai regolamenti relativi alla spendita del nome e del logo di LIFC ODV.

#### ***ART. 12 – UTILIZZO DELLA DENOMINAZIONE E SEGNO DISTINTIVO***

1. La denominazione “Lega Italiana Fibrosi Cistica Organizzazione di Volontariato” (Ente del Terzo Settore) e il Logo, quale segno distintivo, sono tutelati dall'ordinamento ai sensi di quanto previsto dagli artt. 16 e 2569 del codice civile.

2. Le Associazioni Regionali o comunque riconosciute, ai sensi del presente Statuto, dovranno assumere esclusivamente la denominazione “Lega Italiana Fibrosi Cistica” o “LIFC” seguita dalla indicazione della Regione di riferimento o nome distintivo e dall'acronimo ODV (nel rispetto della relativa normativa); i Comitati Territoriali o Provinciali vi aggiungeranno la denominazione “Comitato Territoriale (o Provinciale), seguita dall'indicazione della località.

3. Ogni eventuale utilizzo di segni distintivi della LIFC – ODV per finalità differenti da quelle appena descritte, anche da parte di soggetti associati, dovrà essere espressamente autorizzata dal Comitato Esecutivo Nazionale.

### **TITOLO IV STRUTTURA NAZIONALE**

#### ***ART. 13 – ORGANI***

Sono organi della LIFC – ODV:

1. L'Assemblea Nazionale;
2. Il Consiglio Direttivo Nazionale;
3. La Presidenza;
4. Il Comitato Esecutivo Nazionale;
5. Il Presidente
- f) Organismo di controllo
7. Il Collegio Nazionale dei Garanti.

Sono organi consultivi nazionali:

1. Il Laboratorio dei pazienti adulti;
2. Il Board Ricerca Pazienti – Genitori;
3. I Coordinamenti di Macroaree territoriale;
4. I gruppi di lavoro tematici.

#### **ART. 14 – GRATUITA' DELLE CARICHE**

1. Gli associati che ricoprono cariche associative nazionali non possono ricevere alcuna retribuzione per alcuna attività istituzionale, di consulenza e/o di volontariato, nemmeno dai beneficiari di dette attività, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 34 CTS.
2. Possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute e nei limiti stabiliti dagli organi della LIFC – ODV.
3. Le eventuali incompatibilità verranno demandate al Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale.

### **TITOLO IV ORGANISMO NAZIONALE CAPO I**

#### **ASSEMBLEA NAZIONALE**

#### **ART. 15 – ASSEMBLEA NAZIONALE**

1. L'assemblea Nazionale, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.
2. Gli associati partecipano all'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 25, comma 2, e 24, comma 5 del CTS e nel seguente modo:
  - a) Le associazioni regionali di cui all'art. 8, nella proporzione di 3 (tre) Delegati per i primi 500 (cinquecento) associati o frazione; di 1 (uno) Delegato per ciascun gruppo successivo di 1000 (mille) associati o frazione; di 1 (uno) Delegato rappresentante La LIFC-ODV regionale;
  - b) Gli enti del terzo settore partecipano all'assemblea nazionale con un solo rappresentante per ogni ente
3. In assemblea hanno diritto al voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, ciascun associato/delegato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato/delegato mediante delega scritta ed è consentito per ciascun associato/delegato rappresentare un solo associato/delegato;
4. La Delegazione regionale includerà, possibilmente, almeno un paziente adulto.
5. L'Assemblea ha luogo nella sede della LIFC – ODV o in altro luogo del territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
6. L'assemblea, ad eccezione di quella in cui si provvede al rinnovo delle cariche elettive, può essere altresì tenuta in videoconferenza o attraverso mezzi equipollenti, che garantiscano il corretto

svolgimento dell'adunanza e la diretta partecipazione ai lavori; pertanto, nei casi ritenuti opportuni dall'Organo amministrativo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo dove è presente il verbalizzante.

Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti normative.

#### ***ART. 16 – ASSEMBLEA NAZIONALE: CONVOCAZIONE***

1. L'assemblea è convocata:

- a) almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del Bilancio consuntivo.
- b) in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano, e comunque quando ne faccia richiesta un decimo dei soci o un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale.

2. La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso affisso presso la Sede della LIFC – ODV e sul sito istituzionale LIFC – ODV, almeno 40 (quaranta) giorni prima della data fissata per l'adunanza, con indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, dell'ora e della data in cui si terrà la riunione. La convocazione sarà trasmessa alle associazioni tramite posta elettronica certificata o in caso di indisponibilità con posta elettronica.

#### ***ART. 17 – ASSEMBLEA NAZIONALE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI***

1. L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da tenersi non prima di 24 (ventiquattro) ore dalla prima, è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soggetti aventi diritto al voto presenti.
2. L'Assemblea Straordinaria convocata per le modifiche dello Statuto è regolarmente costituita, in deroga a quanto previsto dall'articolo 21 c.c., con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
3. L'Assemblea Straordinaria convocata per lo scioglimento della LIFC-ODV e la devoluzione del patrimonio delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità degli amministratori, gli stessi non possono esercitare diritto di voto.

#### ***ART. 18 – ASSEMBLEA NAZIONALE: POTERI***

1. L'Assemblea Ordinaria:

- a. delibera sul programma di attività e sui regolamenti della LIFC-ODV
- b. nomina e revoca i componenti del Consiglio Nazionale e precisamente elegge fino a 8 (otto) membri tra i Delegati candidati al Consiglio Direttivo Nazionale; in caso di parità



di voti tra più candidati, si procede a nuova votazione per coloro che abbiano ottenuto lo stesso numero di voti; nel caso di tre votazioni consecutive con lo stesso risultato, prevarrà il Delegato più giovane anagraficamente;

- c. ratifica l'ingresso nel Consiglio Direttivo Nazionale di un membro eletto come proprio Rappresentante da ogni Associazione Regionale e degli eventuali membri che interverranno successivamente in sostituzione dei membri decaduti o dimissionari;
  - d. delibera sulla composizione e la nomina del Collegio dei Garanti, dell'Organo di Controllo e dell'Organismo di valutazione come indicato nel Codice Etico;
  - e. approva, sentito il parere dell'Organismo di Controllo, il bilancio consuntivo e preventivo;
  - f. ratifica le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali, da realizzare individuate dal Consiglio Direttivo;
  - g. delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - h. delibera in merito ai provvedimenti di esclusione degli associati, ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto;
  - i. delibera su ogni altro argomento che rientri nelle competenze dell'Assemblea sottoposte dal Consiglio Direttivo Nazionale.
2. L'Assemblea Straordinaria delibera:
    - a. Sulle modifiche statutarie;
    - b. Sullo scioglimento della LIFC – ODV e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale ai sensi della normativa vigenti in materia.
  3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della LIFC ODV, il quale nomina un segretario verbalizzante, scelto tra i delegati dell'Assemblea per la redazione del verbale, sempre che il verbale medesimo non sia redatto da un Notaio.
  4. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

**TITOLO IV  
STRUTTURA NAZIONALE  
CAPO II**

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

***ART. 19 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE. COMPOSIZIONE E PARTECIPAZIONE***

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è il massimo organo di indirizzo, rappresentanza e amministrazione della LIFC-ODV.
2. L'assunzione della carica di componente del Consiglio Direttivo Nazionale è subordinata al possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento a codici di comportamento (Codice Etico) approvati dalla LIFC-ODV.
3. È composto dagli Associati rappresentanti, eletti dalle singole Associazioni Regionali come individuate dal precedente art. 8, oltre a un numero di membri, fino ad un massimo di 8 (otto), eletti dall'Assemblea, tra gli Associati/Delegati che si saranno candidati.
4. È, altresì, composto da 1 componente per ciascuna ETS associata, che provvederà a comunicarne il nominativo.
5. Il Consiglio Direttivo Nazionale dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
6. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale hanno diritto ad un solo voto.
7. Non è ammesso il voto per delega.
8. Non è ammesso il voto per corrispondenza, salvo relativamente a deliberazioni aventi carattere di urgenza secondo quanto previsto dall'Art. 20 punto 6.

9. Sono ammessi a partecipare senza diritto di voto i Presidenti dei vari Organi della LIFC-ODV, e su espressa chiamata del Presidente qualsiasi persona che per competenze o compiti specifici o amministrativi, sia stata invitata in considerazione dei temi trattati.

#### **ART. 20 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE FUNZIONAMENTO**

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

Sono tenute presso la sede della LIFC – ODV o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia. Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo Nazionale saranno effettuate a mezzo posta elettronica, da inviarsi ai consiglieri almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza, con indicazione degli argomenti da trattare, del luogo, dell'ora e della data in cui si terrà la riunione.
3. Le riunioni dovranno essere indette non meno di due volte l'anno.
4. Il Consiglio Direttivo Nazionale è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri.
5. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Per motivi di urgenza, a giudizio del Presidente, alcune decisioni tecniche ed organizzative potranno essere sottoposte a votazione all'interno del Consiglio Direttivo Nazionale, anche per posta elettronica, e ritenute valide in questo caso solo se approvate con maggioranza dei tre quarti e ratificate con successiva delibera formalmente adottata.

#### **ART. 21 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE: POTERI**

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini della LIFC – ODV e per la sua gestione ordinaria e straordinaria, che non siano dalla legge o dallo Statuto riservati espressamente all'Assemblea.
2. Esso ha il compito di:
  - a) dare esecuzione alle deliberazioni delle assemblee nazionali, ordinarie e straordinarie;
  - b) eleggere tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente con funzioni vicarie, il Segretario, il Tesoriere;
  - c) deliberare sull'adesione di un nuovo associato di cui all'art. 4 comma 3.
  - d) nominare tra i propri componenti, su proposta del Presidente, i Responsabili di Aree d'interesse LIFC – ODV.
  - e) esaminare, in tempo utile per convocare l'assemblea ordinaria, il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- f) predisporre il bilancio preventivo;
- g) predisporre il bilancio sociale;
- h) stabilire l'importo della quota annuale di adesione;
- i) individuare le Aree d'interesse LIFC – ODV, stabilendo per esse i servizi generali e di supporto, inclusi: finanza e amministrazione, utilizzo delle risorse umane, tecnologia di informazione e comunicazione;
- j) Individuare le Macroaree Geografiche LIFC – ODV.

3. Il Consiglio Direttivo Nazionale può inoltre

- a) delegare alcune specifiche funzioni o incarichi, anche disgiuntamente, a consiglieri, ad Associati o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega.
- b) revocare qualsiasi mandato affidato, a maggioranza.
- c) istituire e nominare commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini associativi e per lo sviluppo di specifici programmi; tali commissioni di lavoro possono essere composte da appartenenti alle Associazioni Regionali e da consulenti esterni.
- d) stabilire eventuali compensi per i componenti delle Commissioni lavoro non associati;
- e) nominare, su proposta del Presidente, tra i suoi stessi componenti, propri rappresentanti presso Enti ed Amministrazioni laddove venissero richiesti ai sensi dei rispettivi Statuti e/o regolamenti o delle normative vigenti.

**ART. 22 – CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE – DECADENZA DA CONSIGLIERE**

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale può dichiarare decaduto, sentito preventivamente il Consiglio Direttivo regionale di appartenenza, il Consigliere che sarà assente ingiustificato per 3 (tre) volte consecutive.
2. Nelle ipotesi di decadenza del Consigliere rappresentante della LIFC-ODV regionale, la stessa procederà ad una nuova designazione.
3. Nelle ipotesi di cessazione di appartenenza al Consiglio Direttivo Nazionale del Consigliere eletto dall'Assemblea, si provvederà alla sua sostituzione nominando, progressivamente in ordine decrescente tra i primi non eletti, il candidato che nell'ultima elezione ha ottenuto il maggior numero di voti.
4. In caso di parità di voti tra i primi candidati non eletti, si nominerà il più giovane anagraficamente.
5. I membri così nominati rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.
6. L'appartenenza al Consiglio Direttivo Nazionale cessa:
  - a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
  - b) per scadenza del mandato;
  - c) per decesso;
  - d) per esclusione, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità della LIFC – ODV, tali da arrecare danni morali o materiali alla stessa LIFC – ODV, per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'Atto costitutivo e dello Statuto; per altri gravi e comprovati motivi.
7. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà all'escluso di ricorrere entro 30 (trenta) giorni al Collegio Nazionale dei Garanti.

**TITOLO IV  
ORGANISMO NAZIONALE  
CAPO III**

## **LA PRESIDENZA**

### ***ART. 23 – COMPOSIZIONE E COMPETENZE***

1. La Presidenza è composta dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere. Assicura il governo della LIFC – ODV, in coerenza con il programma approvato dal Consiglio Direttivo, coadiuvando il Presidente nella gestione politica e organizzativa.
2. La Presidenza coordina le attività delle aree di interesse, curandone il controllo di gestione e l'audit interno per la verifica costante della progressione delle attività.

### ***ART. 24 - PRESIDENTE***

1. Il Presidente coordina le attività della LIFC-ODV e ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed anche in giudizio.
2. Il Presidente ha la responsabilità di rappresentare la LIFC – ODV in seno alle istituzioni, anche internazionali. Può, qualora lo reputi opportuno, nominare un Consigliere o un membro dell'Assemblea a svolgere tale funzione.
3. Su deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale il Presidente può attribuire mandati e procure speciali anche ad estranei al Consiglio stesso. In particolari casi, può farsi rappresentare da liberi professionisti.
4. Al Presidente della LIFC – ODV compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo Nazionale, al quale comunque il Presidente deve riferire circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione della LIFC-ODV.
5. Il Presidente ha pieni poteri di spesa, con firma disgiunta da quella del Tesoriere, entro i limiti d'importo previsti dal regolamento.
6. In casi di necessità ed urgenza, il Presidente, previa indagine esplorativa e sentiti il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, può assumere decisioni e compiere atti straordinari, ma deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo Nazionale o l'Assemblea Ordinaria dei Soci, per la ratifica del suo operato entro 30 (trenta) giorni.
7. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo Nazionale, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della LIFC-ODV, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
8. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo, in raccordo con il Segretario e il Tesoriere, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale in tempo utile per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale degli Associati che dovrà essere convocata entro il 30 Aprile di ogni anno, corredandoli di idonee relazioni.
9. Il Presidente, in caso di dimissioni che potranno essere presentate esclusivamente dinanzi al Consiglio Direttivo Nazionale mediante opportuna convocazione formale che espliciti, nell'ordine del giorno, le dimissioni del Presidente pro-tempore e l'elezione di un nuovo Presidente, avrà l'obbligo di presentare anche in separata sede e non oltre un mese dalle dimissioni il bilancio consuntivo dell'Amministrazione svolta, tutti i libri e le documentazioni contabili e quant'altro in suo possesso utile alla gestione amministrativa della stessa associazione.

### ***ART. 25 - VICEPRESIDENTE CON FUNZIONI VICARIE***

1. Il Vicepresidente con funzioni vicarie sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il solo intervento del Vicepresidente vicario costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
3. Coadiuvava il Presidente per le normali attività necessarie e opportune per il buon funzionamento

dell'amministrazione della LIFC ODV.

#### **ART. 26 - IL SEGRETARIO**

1. Il Segretario coadiuva il Presidente nel comitato esecutivo nazionale e nel Consiglio Direttivo Nazionale per l'esplicazione delle attività associative della LIFC ODV sul territorio e nei confronti dei suoi associati.
2. Cura la redazione dei verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea Nazionale dei Soci.
3. Cura la tenuta del libro verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale e delle Assemblee Nazionali, nonché del libro degli Associati e del registro volontari della LIFC ODV.

#### **ART. 27 - IL TESORIERE**

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa della LIFC-ODV e ne tiene la contabilità, effettuandone le relative verifiche.
2. Controlla la tenuta dei libri contabili e predispone dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo corredandoli da idonea relazione.
3. Il Tesoriere, su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, ha facoltà di avvalersi di consulenti esterni ai fini del regolare adempimento delle operazioni stesse nel pieno rispetto delle normative fiscali e legislative vigenti.
4. Il Tesoriere ha pieni poteri di spesa, con firma disgiunta da quella del Presidente, entro i limiti d'importo previsti dal regolamento.

### **TITOLO IV ORGANISMO NAZIONALE CAPO IV**

#### **IL COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE**

#### **ART. 28 - IL COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE**

1. Il Comitato Esecutivo Nazionale è composto dalla Presidenza e dai Responsabili di Area d'Interesse nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Presidente.
2. Assicura il governo della LIFC - ODV, in coerenza con il programma approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, coadiuvando il Presidente nella gestione politica e organizzativa.
3. Propone al Consiglio Direttivo Nazionale i coordinamenti tematici, i criteri e le modalità per la loro composizione e ne cura l'attuazione.
4. Il Comitato Esecutivo Nazionale è convocato dal Presidente secondo un calendario definito al suo interno e con ordini del giorno definiti.
5. Il Comitato Esecutivo Nazionale può delegare a singoli componenti i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata.

### **TITOLO IV ORGANISMO NAZIONALE CAPO V**

#### **ORGANISMO DI CONTROLLO**

#### **ART. 29 - ORGANO DI CONTROLLO**

#### A) Funzioni

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo amministrativo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

#### B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Si applicano le disposizioni dell'art. 2399 codice civile.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio di Amministrazione; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente l'Organo Amministrativo.

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

## **TITOLO IV ORGANISMO NAZIONALE CAPO VI IL COLLEGIO NAZIONALE DEI GARANTI**

### ***ART. 30 – COLLEGIO NAZIONALE DEI GARANTI – COMPOSIZIONE***

1. Il Collegio è formato da 3 (tre) componenti, su nomina dell'Assemblea Ordinaria degli Associati, che al loro interno eleggono un proprio Presidente che potrà prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale. I Garanti durano in carica tre anni; possono essere rieletti.
2. L'assunzione della carica è subordinata al possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento a codici di comportamento (codice etico) approvato dalla LIFC-ODV.

### ***ART. 31 – COLLEGIO NAZIONALE DEI GARANTI – COMPITI ED ATTRIBUZIONI***

1. Il Collegio Nazionale dei Garanti ha il compito di:
  - a. emettere pareri di interpretazione sulle norme dello Statuto e dei Regolamenti della LIFC – ODV;
  - b. verificare la congruità degli Statuti e dei Regolamenti delle Associazioni Regionali e Territoriali con lo Statuto e con il Regolamento Nazionale;

- c. emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
  - d. dirimere tutte le controversie sociali tra gli associate e la LIFC – ODV o i suoi Organi, purché relative a diritti disponibili.
2. L’iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte, ovvero di propria autonoma iniziativa.
  3. Il Collegio dei Garanti giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il suo lodo è definitivo.

## **TITOLO V PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE**

### ***ART. 32 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELLA LIFC - ODV***

1. Il patrimonio e le entrate della LIFC – ODV sono costituiti da:
  - a. quote associative;
  - b. contributi provenienti dai livelli organizzativi territoriali;
  - c. erogazioni liberali di associati e terzi;
  - d. contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
  - e. contributi di organismi internazionali;
  - f. donazioni e lasciti testamentari;
  - g. entrate derivanti da attività di raccolta fondi
  - h. rendite patrimoniali;
  - i. entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Qualora il patrimonio risultasse diminuito di oltre un terzo dell’importo minimo stabilito dalla legge, l’organo amministrativo senza indugio deve provvedere alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione e la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, o la fusione o lo scioglimento dell’ente.
4. Sussistendo le condizioni di legge, l’Associazione può costituire uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile

### ***ART. 33 – BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE***

1. L’esercizio finanziario della LIFC-ODV si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci devono essere redatti secondo quanto disposto dall’articolo 13 del D.Lgs 117/2017 e dovranno restare depositati presso la sede della Lega nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro consultazione. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell’associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ODV che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
3. Nei termini utili per il relativo deposito al RUNTS ai sensi di legge, l’organo amministrativo e deve sottoporre all’assemblea degli associati, per l’approvazione, un bilancio di esercizio redatto

nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura dell'organo amministrativo.

Ricorrendo le rispettive condizioni di legge, l'organo amministrativo deve:

- a. pubblicare nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti dell'Organo di Controllo e ai dirigenti;
- b. predisporre, far approvare e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore anche il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge. Il bilancio sociale dovrà inoltre essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione di volontariato o nel sito internet della rete associativa di appartenenza.

4. I rendiconti e i bilanci e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno, secondo quanto stabilito dall'art. 48, comma 3, del D. Lgs n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Entro trenta giorni decorrenti da ciascuna modifica, devono essere, altresì, pubblicate le informazioni aggiornate e depositati gli atti di cui ai commi 1 e 2 dello stesso art. 48.

5. La LIFC – ODV ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad essa direttamente connesse, così come previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### ***ART. 34 – SCIoglimento***

1. Lo scioglimento della LIFC – ODV deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con le modalità dell'articolo 17 comma 3, del presente Statuto.
2. L'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria per lo scioglimento della LIFC – ODV deve essere inviato almeno con 60 (sessanta) giorni di anticipo rispetto alla data di convocazione.
3. La delibera di scioglimento e di devoluzione del patrimonio si intende approvata solo se votata con il voto favorevole dei tre quarti dei delegati.
4. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Competente e/o del RUNTS, di cui all'articolo 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge:



a. ad altri Enti del Terzo Settore aventi scopi analoghi a quello contemplato nell'articolo 3 del presente Statuto, sempre in materia di assistenza sanitaria, secondo le disposizioni dell'Assemblea degli associati;

b.in mancanza di quanto previsto al comma 1 alla Fondazione Italia Sociale.

***ART. 35 - RINVIO***

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto o altrimenti stabilito si fa rinvio al D. Lgs. 117/2017 e s. m. i. e alle norme contenute nel libro I del Codice Civile.

***ART. 36 – NORME TRANSITORIE***

Il presente Statuto, di adeguamento al D.Lgs 117/2017 – Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 6 giugno 2016, n. 106 non comporta rinnovo delle cariche sociali ed entra in vigore nel momento dell'approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale.